

## 1. Il decreto legge milleproroghe ha norme che interessano anche gli enti locali

Il decreto legge n. 248/2007 del 31.12.2007, convertito nella legge n. 31/2008, con le numerose modificazioni ed integrazioni, contiene disposizioni che interessano direttamente ed indirettamente gli enti locali, pertanto si ritiene utile elencarle con illustrazioni sui singoli punti onde, superando il tecnicismo del provvedimento, siano più comprensibili ai lettori ed agli amministratori. Nella illustrazione si seguirà l'ordine degli articoli anche perché non è facile raggrupparli in settori omogenei.

Gli articoli non illustrati non contengono disposizioni che affrontano problemi interessanti direttamente gli enti locali.

### 1. Ampliata la platea dei beneficiari delle provvidenze a tutela dei minori e dei disabili (art. 11.bis)

La spesa autorizzata per l'anno 2008 di 1,5 milioni di euro prevista dal comma 464 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008, oltre che per sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza del Telefono azzurro onlus, ai sensi dell'art. 11.bis del decreto legge in argomento sarà utilizzata anche per iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

### 2. Arbitrati in materia di contratti di appalto (art. 15)

Come è stato evidenziato al n. 56 del numero di gennaio 2008 di "Comuni della Marca Trevigiana – Informazioni", con i commi 19-23 dell'art. 3 la legge finanziaria 2008 ha abrogato gli arbitrati nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture previsti anche dal nuovo codice degli appalti, ed a partire dal 2008 per tutte le controversie per le quali al 30 settembre 2007 non erano ancora costituiti i collegi arbitrali. Tutto ciò anche se nei contratti stipulati sono state sottoscritte ipotesi di arbitrato. Sono previste anche responsabilità disciplinari e per danno erariale per i responsabili in materia di appalti pubblici per ritardi o inadempienze.

Ora con l'art. 15 il decreto legge n. 248/2007 protra l'applicazione di dette norme al 1 luglio 2008.

Con lo stesso articolo è stato stabilito che i contratti da declinare la competenza arbitrale sono quelli sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche al 1 gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si costituiscono entro la data del 30 giugno

2008 e non più, quindi, che si erano costituiti al 30 settembre 2007.

Conseguentemente anche la data del 30 settembre 2007, inserita nel secondo periodo del comma 21 della legge finanziaria sopraindicata, non avrebbe più avuto senso e pertanto è stata soppressa per cui i collegi arbitrali che si costituiranno successivamente alla predetta data non potranno più operare.

### 3. Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche (art. 16.bis)

L'art. 16.bis del decreto legge in argomento, come convertito, sottrae il controllo delle società pubbliche quotate, con partecipazione anche indiretta dello Stato e delle altre amministrazioni o enti pubblici, inferiore al 50%, alla giurisdizione della Corte dei conti.

La responsabilità di amministratori e dipendenti per queste società afferisce ora al diritto civile, quindi alla giurisdizione ordinaria.

### 4. Sui contratti pubblici (art. 19)

Rimane sospesa l'abrogazione, disposta dall'art. 256 del nuovo codice degli appalti, delle norme di cui agli articoli 351 (*non sequestro sul prezzo di appalto durante l'esecuzione delle opere*), 352 (*le domande di sequestri in materia di lavori pubblici saranno comunicate dalla competente autorità giudiziaria all'autorità amministrativa da cui dipende l'impresa*), 353 (*la priorità accordata per la concessione dei sequestri*), 354 (*ai creditori per indennità derivanti da espropriazione forzata per la esenzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi ed i diritti che ad essi competono a termini di codice civile*) e 355 (*autorità competente a liquidare i creditori delle somme sequestrate e della eventuale revoca del sequestro è l'autorità che l'ha ordinata*).

La sospensione, disposta dall'articolo in titolo, rimane valida fino alla emanazione dei decreti attuativi previsti dal nuovo codice degli appalti.

### 5. Norme per la guida di veicoli (artt. 22 e 22.bis)

Il comma 2 dell'art. 2 del decreto legge n. 117/2007 stabiliva che, a norma dell'art. 177 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285), i titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno non era consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza spe-

cifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t, e che questa disposizione si sarebbe applicata a coloro che avessero conseguito la patente a partire dal 21 gennaio 2008 (180 giorni dopo l'entrata in vigore della norma).

Con l'art. 22 in titolo tale data viene spostata al 1° luglio 2008.

Inoltre, con il comma 1. *quater* all'art. 116 del nuovo codice della strada veniva stabilito che fino al 1 gennaio 2008 la certificazione circa i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori poteva essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore eseguita dal medico di medicina generale, con l'art. 22. *bis* di questo decreto, tale certificazione del medico di medicina generale può essere rilasciata fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.12.2006 concernente la patente di guida, i cui tempi non sono ancora stati stabiliti.

#### **6. Proroga degli sfratti al 15 ottobre 2008 (art. 22. *ter*)**

Gli sfratti sono prorogati al 15 ottobre 2008 e ciò per contenere il disagio abitativo e favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concentrazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica prevista dall'art. 4 della legge n. 9/2007.

Fino a tale data continuano ad applicarsi i benefici finora in atto.

#### **7. Proroga al 31 dicembre 2008 in materia di giudicato (art. 25)**

Con il comma 132 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, ripetendo una disposizione già presente in altri provvedimenti normativi, è stato vietato, per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni pubbliche (tutte) di adottare provvedimenti che estendessero decisioni giurisdizionali esecutive, in materia di personale delle pubbliche amministrazioni stesse.

Ora tale termine è ulteriormente prorogato al 31.12.2008.

Con il comma 133 della sopracitata legge finanziaria veniva anche previsto, riprendendo quanto è già previsto al comma 3 dell'art. 61 del D.Lgs. n. 165/2001, che il Ministero del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) avrebbe dovuto monitorare tale fenomeno per poter intervenire qualora la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esentive fossero atte a produrre effetti sulla finanza pubblica.

Con il comma 1. *bis* dell'art. 25 in titolo, la proroga sopraindicata non opera per il personale degli enti pubblici (previdenziali) con la qualifica di direttore o di consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva alla data dell'inquadramento di cui al D.P.R. n. 411/1976.

#### **8. Proroga di alcuni termini per la stabilizzazione di alcune fattispecie di lavoro precario (art. 25. *bis*)**

Con il comma 94 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008, le amministrazioni pubbliche (tutte) dovranno predisporre entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni sindacali e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale delle seguenti fattispecie:

- personale in servizio con contratto a tempo determinato;
- personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del 1 gennaio 2008, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, con esclusione del personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le pubbliche amministrazioni nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università o enti di ricerca.

Con il successivo comma 96 dello stesso art. 3 della legge finanziaria 2008 è stato stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto adottare, inderogabilmente **entro il mese di marzo 2008**, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle indicate al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione ivi previsti come sopra sintetizzato, un decreto con il quale disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiore ai 3 anni, anche non continuativi alla data del 1 gennaio 2008, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive.

Ora con tale termine viene fissato per il **30 giugno 2008**.

Sull'argomento, dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 si sono pronunciati sia l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sia il Ministero dell'interno.

L'ANCI con nota tecnica del 6 marzo 2008, al capitolo riguardante la stabilizzazione del personale precario, fa le seguenti considerazioni:

- la legge finanziaria aggiorna la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007, che rimane in vigore;
- possono essere ammessi alla stabilizzazione tutti i soggetti che hanno maturato (o matureranno) il requisito ai sensi del richiamato comma 558, ossia:
  1. il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni e dunque che a tale data aveva già maturato tale requisito;
  2. il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato al 1 gennaio 2007 che consegua tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
  3. il personale non dirigenziale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007, ossia il personale che è stato in servizio nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2006 e non lo era al 1° gennaio 2007;

A tali fattispecie, a norma della lett. b) del comma 90 in commento, si aggiunge:

4. il personale non dirigenziale che maturi il requisito dei tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007 e, così, sino a tutto il giorno 27 precedente;
- gli enti locali possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma, nelle more delle procedure di stabilizzazione. Si tratta, quindi, di tutto il personale riferibile al comma 558, compreso quello che vi si può far rientrare il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio di almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente prima del 28 settembre 2007. Ritiene che il mantenimento in servizio possa intervenire, per tutto il tempo necessario, sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, in deroga ai limiti alle forme flessibili d'impiego, per coloro che vantino i requisiti di legge. Precisa altresì che la proroga opera solo nei casi in cui il soggetto abbia già maturato i requisiti o comunque abbia in essere un contratto alla conclusione del quale maturerà il requisito previsto dalla norma e non opera ai fini della maturazione del requisito stesso;
  - per quanto riguarda le modalità procedurali attraverso le quali stabilizzare il personale precario, nel sottolineare la necessità che l'accesso alla pubblica amministrazione avvenga mediante procedure di natura concorsuale, appare teso a richiamare

l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sull'esigenza di affermare sempre più i principi di miglior selezione per l'accesso all'impiego. Tuttavia, poiché vengono espressamente richiamate, certamente restano in vigore tutte le norme di sta

bilizzazione della precedente legge finanziaria, ivi compreso il comma 558 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 per le autonomie regionali e locali, secondo cui l'assenza della selezione pubblica concorsuale può essere sanata a posteriori con prove selettive ad hoc.

Il Ministero dell'interno, rispondendo ad un comune con nota del 22 febbraio 2008, prot. n. 15700/15°, precisa che per i co.co.co del pubblico impiego la porta d'ingresso è il contratto a tempo determinato. I lavoratori autonomi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, avendo lavorato per almeno tre anni alle dipendenze della pubblica amministrazione, intendano avvalersi della chance di stabilizzazione offerta dalla legge finanziaria 2008, per entrare nei ruoli della pubblica amministrazione dovranno svolgere una procedura selettiva pubblica. La porta d'accesso al pubblico impiego sarà il contratto di lavoro a tempo determinato. È questa, infatti, l'interpretazione da dare alla norma della manovra 2008 che, nel richiamare espressamente il comma 560 della legge finanziaria dell'anno scorso (legge n. 296/2006), riserva nei concorsi per l'assunzione di personale a termine una quota non inferiore al 60% dei posti al personale con contratti di co.co.co.

**9. Prorogati i termini per regolarizzare il classamento e l'assegnazione della rendita catastale degli immobili non più rurali nonché di quelli non ancora dichiarati in catasto (art. 26.bis).**

Con il comma 36 del decreto legge n. 262/2006 era stato previsto che entro 90 giorni dalla notificazione da parte degli uffici dell'Agenzia del Territorio ai titolari di fabbricati che non hanno più i requisiti della ruralità o comunque non risultano ancora dichiarati in catasto avrebbero dovuto regolare la posizione del classamento e della relativa assegnazione della relativa rendita catastale.

Ora con il primo comma dell'art. 26.bis il tempo utile per sistemare la posizione da parte dei proprietari degli immobili non sarà più di 90 giorni ma di 7 mesi dalla notificazione.

Inoltre, sempre con l'art. 26.bis, comma 2, del nuovo decreto legge, modificando il comma 38 dell'art. 2 del decreto legge n. 262/2006, sposta nuovamente i termini perché i proprietari di fabbricati cui sono venuti meno i requisiti di ruralità, devono dichiarare la circostanza al catasto. Il termine del 30 giugno 2007, successivamente spostato al 30 novembre 2007 dall'art.

15, comma 3. quater del D.L. n. 81/2007, ora viene nuovamente prorogato al 31 ottobre 2008. Viene però confermato che gli effetti fiscali decorreranno comunque a partire dal 1° gennaio 2007.

Infine viene stabilito che questa ultima proroga di data non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente riscosse a titolo di sanzione.

*NB: Ancora una volta il legislatore penalizza coloro che, pur non avendo rispettato i termini inizialmente previsti per regolarizzare gli immobili con l'Agenzia del Catasto, hanno dovuto pagare una penalità, discriminandoli nei confronti di coloro che ancora non l'hanno fatto e avranno tempo di farlo fino al 31.10.2008 senza pagare alcuna sanzione.*

Recentemente l'Agenzia del territorio ha reso noti gli elenchi dei terreni su cui insistono i fabbricati mai denunciati al catasto e/o che hanno perso i requisiti della ruralità, per i quali si prevedeva l'obbligo di presentare l'accatastamento entro 90 giorni dalla pubblicazione degli stessi elenchi sulla G.U., termine ora prorogato come detto di ulteriori sette mesi. Nonostante la mobilitazione della categoria dei geometri e l'impegno dell'Agenzia, recentemente anche attraverso spot radiofonici e una campagna pubblicitaria ad hoc è evidente che molto difficilmente si riuscirà nell'intento di accatastare il milione e più di fabbricati scoperti dalle verifiche dell'Agenzia del territorio.

Infatti, è molto improbabile che i proprietari di questi fabbricati possano venire a conoscenza della obbligatorietà di accatastare, soltanto attraverso la lettura della Gazzetta Ufficiale, o la consultazione del sito dell'Agenzia o dell'albo comunale, come indicato dalla norma. Inoltre, anche se lo facessero, sarebbe certamente problematico per i non addetti ai lavori comprendere attraverso il numero di particella catastale e del foglio di mappa che si tratta dei loro fabbricati.

Quindi gli elenchi predisposti dall'Agenzia, privi dell'identificativo del proprietario, non sono di immediata e semplice comprensione e per di più, in mancanza di apposita notifica personale, il momento in cui il titolare può venire a conoscenza del suo obbligo nei confronti del catasto, si allontana ben oltre i termini di scadenza.

Tante sono le difficoltà.

Fra le tante, si tratta delle difformità delle intestazioni, dei problemi tra eredi, di quelli edilizi e urbanistici, sanatorie, abusivismi, imprecisioni nei dati catastali, diritti vari, problemi di confini e con i confinanti, linee di mappa che non corrispondono alla realtà, allineamenti dei dati irrealizzabili, ampliamenti, demolizioni, incorporazioni, procedure contorte e complesse con più parti, cause irrisorie, difficoltà di rilievo, di ac-

cesso ai luoghi e agli uffici, tempi tecnici da rispettare e così via.

Viene segnalato che la rilevazione aerea ha rilevato anche fabbricati che hanno ancora la condizione di ruralità.

L'operazione è anche meno facilitata dalla difficile collaborazione dei comuni per effetto della nefasta norma della legge finanziaria 2007 secondo la quale gli effetti positivi ai fini ICI, che una simile operazione avrebbe portato agli stessi, vanno a tradursi in una riduzione dei trasferimenti statali del fondo ordinario; cioè con effetto continuativo anche per gli anni futuri.

*Quid prodest?* (che giova?) direbbero i latini, quando ci si trova di fronte sempre all'assegnazione di nuovi compiti con maggiori oneri senza i corrispondenti finanziamenti?

#### **10. Nuove disposizioni per i consorzi di bonifica e dei consorzi imbriferi – eliminata la soppressione (art. 27)**

Con i commi 35, 36 e 37 dell'art. 2 la legge finanziaria 2008 stabilisce che le regioni entro il 2008 dovranno tagliare drasticamente il numero dei componenti i consigli di amministrazione e gli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e dei bacini imbriferi montani e rieveraschi.

È stato anche previsto, come è già stato accennato al n. 12 del mese di gennaio 2008 di questa pubblicazione, che, qualora le regioni decidano di non mettere in atto dette norme i consorzi dovranno essere soppressi o, in alternativa, riformati, con un conseguente ritorno di poteri e di competenze in capo alle regioni stesse, che a loro volta dovranno delegare agli enti garanti della difesa del suolo e alle province, evitando però ogni duplicazione di opere e di interventi.

Tali operazioni dovranno comunque salvare il personale che dovrà essere trasferito alle dirette dipendenze degli enti locali (regioni, province e comuni) in base alle indicazioni della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 27 del decreto milleproroghe trasforma da un obbligo ad una possibilità per le regioni di procedere al riordino, entro il 30 giugno 2008, anche mediante accorpamento ed eventuale soppressione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

I termini quindi sono dimezzati: da un anno di tempo con il decreto milleproroghe si passa a 6 mesi.

Viene poi imposto che i criteri per qualunque ipotesi di riordino di detti consorzi dovranno essere definiti in sede di conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri del-

le politiche agricole e delle infrastrutture, centralizzando quindi l'operazione.

Dovranno comunque essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale, e che i contributi consortili dovranno essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

Viene quindi precisato che la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani stabilita dal comma 35 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 non si applica ai membri eletti dagli utenti consorziati che partecipano agli organi a titolo gratuito.

Sono stati poi abrogati i commi 36 e 37 dello stesso predetto art. 2 che prevedevano la soppressione di detti consorzi da parte delle regioni con trasferimento delle relative funzioni ad altri organismi già esistenti o alle province.

**11. Proroga dei termini relativamente allo smaltimento ed il reimpiego di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (RAEE) – (art. 30)**

Con l'aggiunta del comma 1.bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2005, viene stabilito che il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali, avrebbe dovuto individuare entro il 28 febbraio 2008, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.

Il termine del 31.12.2007 per il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibili di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dovrà essere assolto dai produttori, è prorogato al 31.12.2008.

**12. Disposizioni in materia di rifiuti (art. 33)**

- Ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 314/2003, a partire dal 10 gennaio 2004 sarebbe stata vietata l'esportazione definitiva di materiali nucleari di 3° categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Ora con il comma 1.bis dell'art. 33 in argomento il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.

- È stato istituito inoltre un fondo con una dotazione di 1.500.000 euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di tributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. I contributi dovranno essere ripartiti tra i comuni nei cui territori sono localizzati i predetti siti e saranno assegnati con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio di concerto con quello dell'interno in rapporto alla qualità dei rifiuti conferiti.

Per l'anno 2008, 800.000 euro saranno destinati ai comuni della Campania per interventi straordinari a riguardo dello smaltimento dei rifiuti.

**13. A carico del bilancio della Pubblica istruzione una quota parte della tassa o tariffa rifiuti solidi urbani delle scuole statali (art. 33.bis)**

Si spera che con la norma di cui all'art. 33.bis si risolva almeno in buona parte sia l'assillo dei dirigenti scolastici che si trovano il più delle volte nella impossibilità di pagare le fatture circa il servizio dello smaltimento dei rifiuti prodotti nelle scuole, sia l'assillo dei comuni o loro consorzi o società di trovarsi nella impossibilità di riscuotere quanto devono dalle scuole stesse.

Viene stabilito che a partire dal gennaio 2008 sarà il Ministero della pubblica istruzione a corrispondere in forma forfettaria ai comuni o ai soggetti che gestiscono per loro il servizio la somma di 38,734 milioni di euro concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni saranno concordati nell'ambito della predetta Conferenza in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2008 non saranno più tenute le istituzioni scolastiche statali a pagare tali fatturazioni.

Viene infine stabilito che il Ministero della pubblica istruzione dovrà monitorare gli oneri relativi a tale servizio, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi. Il comma 7

dell'art. 11.ter della legge n. 468/1978 e successive correzioni ed integrazioni prevede che, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.

Resta aperto il problema del pregresso, nei casi in cui le scuole non hanno provveduto nei confronti dei comuni.

Le trattative in corso tra ANCI e Ministero dovrebbero portare ad un accordo che il Ministero si è impegnato a non lasciare in eredità al prossimo governo, per la rifusione di alcuni degli anni in cui il finanziamento statale alle scuole è stato ridotto o inesistente.

Anche se ancora sono molte le questioni da definire sembra avviata la soluzione del contenzioso creato nel 1999 da una improvvida circolare ministeriale.

**14. Prorogati al 31 dicembre 2008 i termini per l'obbligatorietà dell'accesso ai servizi pubblici senza la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (art. 35)**

Con l'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005 era stato fissato il termine del 31.12.2007 entro il quale tutte le amministrazioni pubbliche dovevano dotarsi di strumenti informatici idonei per permettere l'accesso ai servizi erogati esclusivamente con la carta d'identità elettronica e con la carta nazionale dei servizi.

Per motivi diversi, non escluso quello dei limiti posti alla finanza pubblica, tale termine non è stato rispettato e pertanto con l'art. 35 del decreto legge in argomento il nuovo termine è fissato per il 31.12.2008.

Va aggiunta però una nuova disposizione con la quale viene previsto che i termini per l'applicazione di tali strumenti anche diversificati possono essere determinati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione a categorie omogenee di soggetti ed a specifici servizi, tenendo conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

**15. Prorogato al 30 settembre 2008 il termine per la cessazione da parte dei comuni di aderire a più forme associative (art. 35.bis)**

Come è stato già accennato nel numero di gennaio di questo mensile (al n. 2.5) il comma 28 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 fa divieto agli enti locali di aderire a più forme associative, ad eccezione delle associazioni di cui all'art. 30 del TUEL, previste dal testo unico. Nel contempo fissa per il 1 aprile 2008 il

termine per la permanenza in tale situazione, sanzionando con la nullità di ciascun atto eventualmente emesso successivamente a tale data.

Ora con il 35.bis di questo decreto legge tale termine viene posticipato al 30 settembre 2008.

**16. Prorogate anche per l'anno 2008 le agevolazioni sul gasolio e sul GPL nelle zone climatiche E non metanizzate (art. 38, comma 1.ter)**

In sede di conversione in legge è stata estesa anche per l'anno 2008 la agevolazione (riduzione dell'accisa) sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni compresi nelle zone climatiche E. Con la legge finanziaria 2008, questa disposizione, che da tanti anni veniva reiterata, non era stata più confermata. Veramente la mancata applicazione della riduzione di prezzo avrebbe comportato per le famiglie e per le aziende agricole un notevole aggravio di spesa, stimato superiore al 10%, anche a seguito della forte impennata del costo del petrolio e derivati.

La norma ha decorrenza dal 1 gennaio 2008.

**17. Modificati nuovamente per l'anno 2008 i termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi (art. 37.bis)**

Con il comma 217 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, era stato stabilito che i sostituti d'imposta o gli intermediari dovranno presentare in via telematica la dichiarazione unica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 entro il 31 luglio di ciascun anno (antecedentemente era entro il 31 marzo).

Ora con l'art. 37.bis, comma 1, viene stabilito che tale dichiarazione per il 2008 dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2008.

**18. Nuove disposizioni in materia di riscossione (art. 36)**

L'articolo in argomento contiene diverse disposizioni in materia di riscossione, correggendo anche norme appena approvate con la legge finanziaria 2008. Infatti:

- con il comma 1 dell'art. 36 in argomento viene soppressa, a decorrere dall'anno 2007, la norma che obbligava i concessionari della riscossione a versare all'amministrazione interessata, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6% delle somme riscosse nell'anno precedente, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo (*qualche maligno ha sottolineato che questo è avvenuto solo ora che la riscossione è passata quasi tutta ad Equitalia!*);
- con il comma 1.bis viene stabilito che, per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate, gli

enti locali possono scegliere anche l'ingiunzione oltre che il ruolo e la cartella.

Quindi per gli enti locali le entrate locali possono essere riscosse tramite ingiunzione o cartella di pagamento. La riscossione – se affidata agli agenti della riscossione – può essere effettuata con la procedura fissata dal D.P.R. n. 602/1973.

In alternativa, può essere gestita direttamente dall'ente o affidata ad altri soggetti: in questo caso si può ricorrere all'ingiunzione.

Comuni e province, in base all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 – il cui comma 6 sulla riscossione coattiva stato soppresso con il comma 224 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 – hanno ampia autonomia nella gestione delle loro entrate. Già da tempo possono fare a meno di riscuotere tramite il concessionario-esattore. Possono disciplinare la modalità di gestione delle entrate che ritengono più idonea con un regolamento, e hanno la facoltà di scegliere tra gestione diretta, in forma associata, o affidamento a soggetti esterni.

Dal 1 ottobre 2006, dopo la riforma del sistema esattoriale, il ruolo è utilizzabile solo dalle società partecipate da Equitalia. Nel caso in cui, invece, il comune si affida a un soggetto esterno per l'attività di riscossione, dovrà indire una gara. Per il futuro, dunque, gli enti potranno solo stabilire se gestire direttamente la riscossione delle proprie entrate o affidarne la gestione all'esterno. Nel secondo caso, dovranno indire la gara a evidenza pubblica per scegliere il soggetto affidatario.

L'ingiunzione invece, nata per il recupero delle entrate patrimoniali, con l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 è stata estesa anche a tutte le entrate locali, sia tributarie che extra. È un atto amministrativo recettizio che esplica i suoi effetti nel momento in cui l'intimazione viene portata a conoscenza del destinatario.

Il procedimento consiste in un ordine con cui l'ente impositore intima di pagare entro un preciso arco di tempo, l'importo richiesto, pena gli atti esecutivi.

Se la somma da recuperare è un tributo, o un'entrata soggetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, il contribuente dovrà ottemperare o impugnare entro 60 giorni, se invece si tratta di un'entrata diversa il termine è 30 giorni;

- con il comma 2.bis viene introdotta la possibilità all'agente della riscossione di ripartire il pagamento iscritto a ruolo, su richiesta del contribuente ed a fronte di obiettive difficoltà dallo stesso, fino ad massimo di 72 rate mensili. Finora, ai sensi del comma 1, pri-

mo periodo dell'art. 19, del D.P.R. n. 602/1973, era di 48 rate.

Viene anche soppressa la norma (comma 2 del predetto art. 19) che vietava la rateizzazione del pagamento se la richiesta del contribuente fosse presentata dopo l'inizio della procedura esecutiva.

Questa possibilità di rateizzazione, con il comma 2.ter aggiunto all'art. 36 in titolo, si può applicare alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie. Inoltre si possono applicare alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione;

- con i commi 2.ater, 2.quinquies e 4.bis, vengono ridotti i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, ma solo per i ruoli consegnati dal 31 ottobre 2009, modificando il comma 148 dell'art. 1 della recente legge finanziaria 2008 che aveva invece ridotto da 11 a 5 mesi dalla consegna del ruolo il termine per la notifica delle cartelle a partire dal 1 aprile 2008. Questo comunque vale per la riscossione coattiva, mentre per la riscossione spontanea la cartella deve essere notificata entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.

Viene infine stabilito che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale e deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata;

- il comma 4.ter affronta quindi il problema delle cartelle "mute", cioè le cartelle senza l'indicazione del responsabile del procedimento. Al riguardo recentemente si è pronunciata la stessa Corte Costituzionale con ordinanza n. 377/2007 con la quale ha sostenuto che quello di indicare il responsabile del procedimento costituisce un «obbligo imposto ai concessionari». Su questo però era in atto uno scontro fra Equitalia e associazioni dei consumatori per interpretazioni differenti della norma. Per questo il Parlamento ha legiferato nel senso che «le cartelle che non contengono l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo quello di emissione e quello di notificazione della stessa cartella» sono nulle a partire dal 1 giugno 2008.

Questa norma di fatto opera una sanatoria, rendendo valide le cartelle emesse ante 1 giugno 2008, senza tali indicazioni.

Vi sono poi con i commi successivi diverse norme di sanatoria per le società di riscossione, ma che interessano poco gli enti locali.

Come può essere stato notato le norme sulla riscossione sono disposizioni che possono interessare relativamente gli enti locali in quanto per loro ora sono relative alle entrate riscosse tramite ruolo.

**19. Proroga di alcuni termini per il sostegno ai comuni in dissesto (art. 40)**

Le disposizioni introdotte sono le seguenti:

- il termine del 31.12.2007 per l'effettuazione dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2006 per i comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario, ai quali viene trasferita dallo Stato complessivamente una somma pari a 150 milioni di euro, è rinviato al 31.12.2008;
- viene rinviato al 31.12.2008, sempre per gli enti locali dissestati, il termine entro il quale l'organo straordinario di liquidazione provvede ai pagamenti delle somme transate dalla giunta comunale con i creditori;
- rimane comunque fermo il termine del 31.12.2007 entro il quale devono essere liquidate le transazioni avvenute entro il 31.12.2007 utilizzando il predetto contributo statale di 150 milioni di euro;
- viene ampliato il numero dei beneficiari dei benefici in argomento, cioè agli enti che abbiano deliberato il loro dissesto finanziario. Mentre il testo in vigore prevedeva solamente gli enti che avevano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, con la nuova disposizione possono beneficiare di un trasferimento di 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008 anche gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario nel periodo 30 giugno 2001 e 31 dicembre 2002;
- sono stati stanziati ulteriori 10 milioni di euro a favore dei comuni il cui organo straordinario di liquidazione non può concludere entro i termini di legge le procedure di dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi ai sensi dell'art. 268.bis del TUEL.

**20. Proroga di alcuni termini in materia di patto di stabilità per gli enti locali (art. 40.bis)**

Con l'articolo in titolo, aggiunto in sede di conversione nel decreto legge "milleproroghe", sono stati prorogati i seguenti termini:

- l'invio della certificazione del rispetto del patto di stabilità interno relativo al 2007 che le regioni, le province e gli enti locali dovevano inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il 31 marzo 2008, potranno inviarlo invece entro il 31 maggio 2008;

- rinviato di due mesi (quindi al 31 luglio 2008) il tempo entro il quale, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, il comune che non ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007 deve adottare i provvedimenti necessari per rientrare nel rispetto del patto.

Qualora il comune non adempì a detti provvedimenti entro la predetta data il sindaco, in qualità di commissario ad acta, dovrà adottare entro il 31 agosto 2008 detti provvedimenti.

Decorsa inutilmente detta data i contribuenti del comune saranno tenuti al versamento dell'addizionale comunale IRPEF maggiorando dello 0,3% la relativa aliquota vigente nel comune stesso.

Tale maggiorazione si applicherà fino a quando il comune non rientrerà entro i limiti del rispetto del patto di stabilità.

**21. Rinvio dell'applicazione delle disposizioni sulla soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale (art. 42.bis)**

Con l'art. 2, comma 29, della legge finanziaria 2008, sono stati abrogati i consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, ed inoltre viene data la possibilità ai comuni compresi fra i 100.000 ai 250.000 abitanti di organizzare circoscrizioni di decentramento ma con almeno con una popolazione media non inferiore ai 30.000 abitanti.

Poiché in detta norma non è precisata quale destinazione avrebbero avuto le circoscrizioni in atto all'entrata in vigore della nuova normativa, l'art. 42.bis del decreto milleproroghe precisa che la nuova disposizione decorre dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore del decreto milleproroghe stesse.

Per interessamento dell'ANCI, il Governo, durante l'esame in Senato del decreto legge "milleproroghe", ha accolto un ordine del giorno riguardante i problemi derivanti dal venir meno delle circoscrizioni nei comuni tra 30.000 e 100.000 abitanti prevista dalla legge finanziaria 2008.

Si ricorda che tale disposizione è stata oggetto di una modifica da parte dello stesso decreto che ha chiarito che l'applicazione avverrà a decorrere "dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione".

Pertanto, l'ordine del giorno ulteriormente chiarisce che si intende che tale adempimento valga dalle scadenze elettorali di ciascun comune interessato.

L'ANCI, comunque, ritiene utile che il Governo intervenga per chiarire in via definitiva tale profilo.

## **22. Nuove disposizioni in merito all'obbligo di fornire all'ISTAT i dati richiesti (art. 44)**

Il comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989 obbliga tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici a fornire all'ISTAT le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Ad analogo obbligo sono obbligati anche i soggetti privati per le rilevazioni rientranti nello stesso programma e stabilite con deliberazione del Consiglio dei Ministri annualmente approvata.

Agli inadempienti vanno applicate apposite sanzioni che a seconda dei soggetti inadempienti vanno da 206,58 euro a 2.065,83 euro, o da 516,46 a 5.164,57.

Ora con l'art. 44 del decreto milleproroghe viene precisato che fino al 31.12.2008 le predette sanzioni si applicano «esclusivamente per il formale rifiuto di fornire i dati richiesti».

Viene inoltre stabilito che «al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico-privato avviata da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11.2.2004 (vedi [www.utfp.it](http://www.utfp.it)), le stazioni appaltanti devono comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in una apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'ISTAT».

## **23. Altri soggetti cui possono essere destinate le scelte del 5 per mille (art. 46)**

Con l'art. 46 fra i beneficiari delle scelte del 5 per mille dell'IRPEF, oltre ai soggetti indicati alla lettera a) dell'art. 3, comma 5 della legge finanziaria 2007 (*le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali, regionali e provinciali*) sono state aggiunte anche le fondazioni nazionali di carattere culturale.

Inoltre vengono aggiunte, con una lettera c.bis allo stesso comma "le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge".

A questo scolo lo stanziamento destinato a tale scopo è aumentato sia per l'anno 2008 che per l'anno 2009 di una somma di 5 milioni di euro.

## **24. Utilizzo di somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'autorità della concorrenza del mercato (art. 48)**

Vengono recuperate per l'anno 2008 le somme non impegnate nel 2007 derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità della concorrenza e dal mercato e dovranno essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Come verranno assegnate a tale scopo lo stabilirà il Ministro dello sviluppo e dell'economia sentite le commissioni parlamentari competenti.

Con l'aggiunta di un comma 1.ter all'art. 148 della legge finanziaria 2002, viene inserita una norma che per l'anno 2008 parte di dette somme saranno destinate al Ministero della pubblica istruzione, facilmente per sostenere le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## **25. Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (commi 1, art. 51.ter)**

Le istituzioni riordinate in azienda di persone o in persone giuridiche private a norma del D.Lgs. n. 207/2001 conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse infatti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. L'agevolazione fiscale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 e successive modificazioni, consiste nella riduzione della metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 del citato decreto legislativo anche i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

Il comma 4, sempre dello stesso art. 207, prevede la esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva e ciò in sede di prima applicazione e comunque fino al 31.12.2007.

Ora quest'ultimo termine viene fissato per il 31 dicembre 2008.

## **2. La direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sui comportamenti dei dipendenti pubblici**

Il 18 febbraio 2008 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (comunemente denominato Funzione Pubblica) che porta la data del 6 dicembre 2007, n. 8.

Pur non essendo indirizzata direttamente alle amministrazioni degli enti locali, essa è stata inviata per conoscenza anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni, all'ANCI, all'UPI, alla Unioncamere, a significare che, nel rispetto delle loro autonomie, anche i rispettivi enti associati sono chiamati ad adottare indirizzi conformi a quanto il Governo fa per le varie amministrazioni statali.

La direttiva parte dal principio fondamentale della distinzione delle funzioni fra organi politici ed organi dirigenziali e che a questi ultimi sono stati dati poteri che un tempo erano propri dei primi. A questi organi dirigenziali viene imposta «una continua ed attenta disamina in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture, sia sotto il profilo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che della conformità alle regole deontologiche previste per i dipendenti pubblici».

Richiamandosi al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 28.11.2000, emanato con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed alla successiva circolare del 12.7.2001, n. 2198, la Direttiva ricorda che «le prestazioni lavorative di tutti coloro che agiscono all'interno degli apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano l'azione delle pubbliche amministrazioni». Quindi «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi (ai principi contenuti nel Codice) non solo in occasione dell'adempimento della prestazione lavorativa, ma anche con riguardo ai contatti sociali».

Pertanto «le prescrizioni contenute nel Codice di condotta assumono, oltre che un valore etico, uno specifico rilievo giuridico, atteso che è sulla base dello stesso che possono essere comminate le sanzioni di più tenute afflittività».

Premesso quanto fin qui ricordato la direttiva si addentra in singoli aspetti riportando norme del Codice di comportamento, quasi riscontrando che con il passare del tempo siano state dimenticate o comunque non applicate, indicando meglio e aggiornando le indicazioni alle quali il personale dirigente, o comunque i responsabili dei servizi, devono attenersi.

### 1. La valutazione delle condotte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla luce del Codice di comportamento

Due sono gli aspetti che al riguardo la Direttiva richiama:

a) il primo richiama quanto prevedono i contratti collettivi di lavoro. Essi in genere prevedono che il rimprovero verbale o scritto (censura) o della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione sono previsti per:

- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
- inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
- rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori);
- insufficiente rendimento.

Su questo i dirigenti delle varie strutture destinatarie della direttiva sono tenuti a verificare che le condotte dei dipendenti siano conformi a tali indicazioni. In particolare, l'«inosservanza delle disposizioni di servizio», presuppone che i dirigenti assegnino specifiche responsabilità in capo ai dipendenti;

b) il secondo richiama l'art. 11 del Codice di comportamento che prescrive: «dipendente in diretto rapporto con il pubblico presti adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisca le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami».

Pertanto, in forza delle predette disposizioni i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad una condotta improntata alla sollecitudine e correttezza dell'azione amministrativa, diretta ad

impedire generiche quanto, molto spesso, pretestuose giustificazioni all'inazione o ai ritardi. La regola comportamentale, infatti, qualifica come indebito il rinvio della trattazione delle questioni d'ufficio, in ragione di un indimostrato (ed indimostrabile) eccessivo carico di lavoro. Devono quindi censurarsi quelle amministrazioni che giustificano il mancato rispetto dei termini procedurali in considerazione della mole di lavoro ovvero con la difficoltà nel reperimento della documentazione istruttoria.

Tali comportamenti, peraltro, comportano censure di illegittimità da parte dell'autorità giurisdizionale amministrativa, in tutti quei casi in cui il trascorrere del termine per la conclusione del procedimento, equivale a provvedimento di diniego.

## 2. La direttiva quindi affronta il problema della «insufficiente rendimento»

Innanzitutto viene ricordato che l'insufficienza del rendimento dei dipendenti pubblici può essere presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di vario livello in ragione della gravità e continuità della condotta mantenuta.

È necessario però che per l'applicazione della sanzione disciplinare vi sia «l'imputabilità della condotta negligente e non il semplice mancato raggiungimento delle prestazioni attese», in quanto «la mancata realizzazione delle prestazioni attese potrebbe, infatti, essere addebitabile a ragioni oggettive, non imputabili in quanto connesse alle condizioni psico-fisiche del dipendente». Per questo quindi il responsabile dell'ufficio ha «l'onere di precisare la qualità della prestazione attesa da ciascuno».

Inoltre si dovrà tener conto di quanto è previsto dalla legge n. 241/1990 e relative modificazioni per quanto riguarda il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi (avvio del procedimento anche nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza sulla cui base si è avviato lo stesso procedimento, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) (art. 8, comma 2.ter e art. 10.bis – legge n. 251/1990).

Ricorda la direttiva che anche l'inosservanza delle predette disposizioni della legge n. 241/1990 oppure l'adozione di modalità inadeguate e/o incomplete sono soggette ad azione disciplinare nei confronti dei responsabili dei procedimenti.

Infatti anche «le violazioni di prescrizioni formali previste dal legislatore, integrano una condotta palesemente negligente, talché non possono tollerarsi ritardi o approssimazioni. Si consideri altresì che le suddette violazioni espongono l'amministrazione al rischio di subire l'annullamento dei provvedimenti in se-

de giurisdizionale, in considerazione della violazione del principio del contraddittorio, nonché un sicuro detrimento alla propria immagine».

## 3. I controlli sulle assenze per motivi di salute

La direttiva affronta quindi il problema delle assenze per motivi di salute e gli obblighi dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, quindi:

- obbligo di far rispettare, da parte dei dipendenti assenti per ragioni di salute, le prescrizioni contrattuali in tema di produzione dei certificati medici;
- per le «assenze di un solo giorno lavorativo, per ragioni di salute, si precisa che l'amministrazione è comunque tenuta a pretendere la produzione della certificazione sanitaria, sussistendo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, il potere di verificare la legittimità delle cause di assenza del dipendente dal servizio, a fortiori per le assenze (brevi) per malattia, che, per la loro imprevedibilità, sfuggono al controllo dell'amministrazione e costituiscono, tra quelle consentite, la più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio»;
- al riguardo «i dirigenti delle strutture pubbliche sono altresì invitati a concludere, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi con le competenti strutture sanitarie, allo scopo di assicurare che ogni dipendente assente per ragioni di salute, venga sottoposto, nella stessa giornata, a visita fiscale. Ove la competente struttura sanitaria non sia nelle condizioni di assicurare, nella stessa giornata, la visita fiscale per ogni dipendente assente, le amministrazioni possono comunque concludere accordi, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 241/1990 con altre strutture pubbliche, allo scopo di conseguire la necessaria valutazione sanitaria»;
- i dipendenti che abbiano legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio, dovranno informare l'amministrazione con i mezzi di comunicazione stabiliti dall'amministrazione e quindi dal responsabile dell'ufficio.

## 4. Anche il danno all'immagine dell'amministrazione va sanzionato

«Le pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare il perseguimento del proprio fine istituzionale, sono anche tenute a mantenere un'immagine positiva della propria organizzazione. L'immagine dell'amministrazione è oramai entrata tra i valori immateriali di ogni apparato pubblico. La Corte dei conti ha ricondotto fra i valori degli apparati pubblici, l'immagine delle pubbliche amministrazioni, ossia «la tutela della propria identità, del buon nome, della reputazione e credibilità, nonché l'interesse che le competenze individuate siano ri-

spettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei funzionari attivate» (così Corte dei conti, Sezioni riunite, Sentenza del 23 aprile 2003, n. 10/2003/QM).

Viene ricordato quindi che «Il perfezionamento delle procedure sanzionatorie integra il presupposto per diffondere un'immagine di efficienza dell'apparato. La stessa Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle amministrazioni statali, con riferimento all'avvio dell'azione disciplinare in conseguenza di azioni penali ha registrato una condotta protesa a "minimizzare le sanzioni, in modo da prevenire i ricorsi degli interessati"» (Corte dei conti, Sez. gestione contr. Stato, Relazione approvata con delibera 7/06/G). Viene lamentato che l'atteggiamento applicativo risulta poco diffuso per cui «appare indifferibile una più rigorosa applicazione delle prescrizioni vigenti, al-

lo scopo di ricostruire l'immagine di efficienza ed efficacia degli apparati pubblici».

#### 5. **Funzioni di monitoraggio da parte dell'Ispettorato della funzione pubblica**

Richiamandosi all'art. 60, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, la direttiva, invita l'Ispettorato della funzione pubblica «ad espletare un'attività di monitoraggio rispetto all'esercizio dell'azione disciplinare. A tal fine si invitano tutte le amministrazioni destinatarie della presente direttiva ad inviare all'indirizzo di posta elettronica i dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi (*ispettorato@funzionepubblica.it*) In particolare dovranno essere inviati, entro cinque giorni, le contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo nonché il successivo esito del procedimento», ovviamente rispettando la disposizione al riguardo del Garante della privacy.

### 3. **Riduzione del 10% applicata nell'anno 2006 dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali**

È stato più volte posto il quesito se la riduzione del 10% dell'indennità di funzione per i sindaci e gli assessori degli enti locali e dei gettoni di presenza per i consiglieri degli stessi, va limitata al solo anno 2006 oppure si trascina anche negli anni successivi.

A prescindere dal fatto che moltissime amministrazioni stanno applicando per i propri amministratori importi inferiori a quelli indicati nel decreto ministeriale n. 119/2000, si ritiene opportuno portare un contributo per una serena interpretazione della norma anche per aiutare un altrettanto sereno dibattito sull'argomento.

Va anche ricordato che ai sensi del comma 10 dell'art. 82 del TUEL il decreto ministeriale predetto dovrebbe essere rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento nella misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita. Tale adeguamento, dopo 8 anni, non è mai stato effettuato.

**1.** Innanzitutto è opportuno esaminare la normativa al riguardo per meglio capire poi le conclusioni con le quali intendiamo concludere la risposta.

1.1 L'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 (legge n. 365/2005) stabilisce che «per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto

all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di previdenza dei consigli dei citati enti;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consigli circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane».

Nel commento alla norma predetta riportato nel numero di gennaio 2006 della nostra pubblicazione questa Associazione ha espresso perplessità sulla formulazione della norma ritenendola non chiara e non facendo alcun cenno alla normativa esistente nel Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

1.2 Infatti allora si scriveva:

La formulazione della norma riguardante le indennità agli amministratori locali non è chiara in quanto da una parte parla delle indennità "spettanti" e dall'altra dell'ammontare "risultante" al 30 settembre 2005.

Con la prima vorrebbe riferirsi alle indennità stabilite con il decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000 che non cita, con la seconda invece a quanto corri-

sposto al 30.9.2005. Se avesse usato il verbo “corrisposto”, e avesse citato il predetto decreto facilmente avrebbe risolto ogni dubbio. Come è noto infatti, vi sono amministratori locali che si sono già ridotti le indennità con atto della propria giunta o comunque del proprio organo competente.

La domanda che ci si pone: la riduzione del 10% va applicata anche sulle indennità corrisposte già ridotte rispetto alle tabelle di cui al decreto ministeriale citato? La risposta dovrebbe essere per l'applicazione in quanto la ratio della norma è quella della riduzione della spesa complessiva a partire dal 2006.

Altra domanda che ci si pone al riguardo è se la norma relativa alla riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali ha carattere permanente o vale solo per il 2006.

Diversamente da quanto più volte stabilito con altre norme della stessa legge finanziaria ed a quanto indicato anche al comma 55, riguardante il trattamento economico dei sottosegretari di Stato, per tale riduzione non viene usata la formula “a decorrere dal 2006”, o “a decorrere dalla data di entrata della presente legge”; non è stata nemmeno usata la formula “il trattamento economico di cui a D.M. n. 119/2000”, per cui si dovrebbe intendere che la riduzione si riferisca solo al 2006.

1.3 Si dovrebbe aggiungere ancora che la predetta riduzione dovrebbe avere applicazione temporanea anche perché ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del predetto TUEL «la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23.8.1998, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri (seguono poi i criteri)».

1.4 Al comma 4 dell'art. 1 del TUEL viene stabilito che «ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente Testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».

È vero che oramai l'art. 128 della Costituzione è stato abrogato con la legge costituzionale n. 3/2001 – in quanto riassorbito dalle disposizioni degli artt. 118 e 119 della stessa – ma è anche vero che il Consiglio di Stato – Sez. I con il parere 29 gennaio 2003, n. 1506/2002 si è espresso nel modo seguente: «Il Testo unico è tuttora vigente ed applicabile quale che sia la nuova competenza a disciplinare la materia in forza del principio di continuità dell'ordinamento giuridico; in tal senso il Consiglio di Stato richiama la Corte Costi-

tuzionale – sent. N. 23.7.2002, n. 383 – la quale ribadisce che il mutamento della competenza legislativa non fa venir meno, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa persistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione fino all'entrata in vigore di specifiche leggi regionali» (*Sintesi a cura del Dott. Riccardo Carpino – in Testo unico degli enti locali – aggiornato con la legge finanziaria 2007 – V° edizione – Maggioli Editore – a pag. 14*).

Se il legislatore avesse voluto dare vigenza continuativa avrebbe dovuto specificare che la norma costituiva modifica al D.M. n. 119/2000.

Per la riduzione dello stesso 10% dell'indennità ai parlamentari infatti, stabilita con il comma 52 dello stesso art. 1, il legislatore ha fatto specifico riferimento alla legge che definisce le indennità per gli stessi (art. 1, comma 2, della legge n. 1261/1965).

2. Questa tesi è stata poi confortata successivamente da diversi altri commentatori della norma che si sono espressi in modo analogo a questo mensile.

Da ultimo anche la Corte dei conti regionale di controllo della Toscana, su richiesta del Consiglio dalle autonomie locali e della giunta regionale Toscana, e quindi con maggiore autorevolezza e attendibilità, con delibera n. 11P/2007 nel merito si è pronunciata nei seguenti termini:

«Si rileva, preliminarmente, che il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, legge finanziaria del 2006, è stato recentemente dichiarato incostituzionale (Corte costituzionale, n. 157 del 2007) ma limitatamente alla parte in cui esso si riferisce ai titolari degli organi politici regionali. La sentenza stessa, pur confermando una linea interpretativa di carattere generale (divieto per la legge statale di imporre minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per il raggiungimento di obiettivi dalla stessa

determinati) sottolinea che per le autonomie regionali la legge n. 62 del 1953 demanda la fissazione delle indennità degli organi politici alle leggi e agli statuti regionali, laddove, per gli enti locali, il testo unico n. 267 del 2000 affida tale scelta ad un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato- autonomie locali.

In tali termini, l'intervenuta pronuncia costituzionale non influisce direttamente sul merito del quesito. Essa, tuttavia, richiama con forza la necessità di dare della disposizione una lettura “secundum Constitutionem”, tale da limitarne l'efficacia al solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria della legge n. 266 si è riferita.

Ad affermare ciò concorre non soltanto il raffronto con altre disposizioni di portata restrittiva alle quali la legge stessa ha espressamente conferito efficacia pluriennale ovvero permanente, ma anche la circostanza evidenziata dall'amministrazione proponente, secondo cui una norma contraria è stata stralciata dal testo originario della legge finanziaria del 2007.

La lettera della disposizione qui in esame, d'altra parte, facendo riferimento all'ammontare delle indennità in concreto risultante alla data del 30 settembre 2005 (di precetto specifico e puntuale parla, ad altri effetti, la sentenza della Consulta), non consente di ritenere che la rideeterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico (la tecnica legislativa pretende, in tal caso, un'espressa individuazione delle disposizioni incise) ma che affidano le determinazioni dei compensi a un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione.

La Sezione delle autonomie avverte, in ogni caso, che sulla linea indicata si è pronunciata la maggioranza delle Sezioni interpellate e che hanno fornito riscontro.

Al quesito deve pertanto darsi risposta positiva, non senza richiamare (sull'opportunità della scelta la Corte non ha voce) le ovvie cautele che la sana gestione finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento della spesa».

Su tale orientamento si sono attestate anche l'ANCI e l'UPI con la nota dell'8 febbraio 2008.

Da fonti ministeriali si è appreso che vi sono state interpretazioni diverse fra vari Ministeri, per cui non sono state mai emanate circolari nel merito.

**3.** La legge finanziaria 2008 però con il comma 25, lett. d), dell'art. 2 ha modificato il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Mentre viene mantenuta la possibilità che le indennità dei sindaci e degli assessori possano essere incrementate con deliberazione della giunta, non viene più previsto che i gettoni di presenza possano essere incrementati con deliberazione dei rispettivi consigli. Pertanto d'ora in poi, a partire dal 1.1.2008, gli eventuali incrementi dei gettoni di presenza per i consiglieri potranno avvenire solamente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (*vedi comma 8 dello stesso art. 82 del TUEL*).

Va ricordato che il Governo ancora con la legge finanziaria 2007 aveva tentato di rivedere totalmente il problema della misura delle indennità per il sindaco e gli assessori nonché dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali riportandoli alla pura misura fissata dal D.M. n. 119/2000, sopprimendo qualsiasi incremento rispetto a quella fissata dal decreto (*vedi disegno di legge Camera n. 1746, art. 76, comma 1, lett. i*). Tentativo abbandonato poi nell'iter di approvazione.

Alcune di dette norme, abbandonate con la legge finanziaria 2007, sono state introdotte nella legge finanziaria 2008, ma con il comma 25 dell'art. 2 non sono state riproposte quelle riguardanti la misura delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali stabiliti dal decreto ministeriale n. 199/2000, ma si sono limitate a:

- limitare i soggetti ai quali corrispondere l'indennità di funzione;
- abrogare i commi 4 e 6 dell'art. 82 del TUEL riguardanti una possibilità di trasformare i gettoni di presenza in indennità di funzione e l'altro il cumulo della indennità di funzione con i gettoni di presenza per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona;
- rimodulare il rapporto delle varie indennità di funzione corrisposti ad amministratori locali con quella stabilita per il sindaco od il presidente della provincia;
- modificare la competenza nel determinare l'incremento o la diminuzione della misura dei gettoni di presenza togliendola ai consigli comunali e relegandola in conseguenza al decreto ministeriale di cui al primo periodo del comma 8 dell'art. 82 del TUEL.

Con i commi 26 e 27 poi vengono dettate nuove disposizioni riguardanti le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, ma in nessuna di dette norme viene dichiarato espressamente che la misura dei predetti emolumenti non è più quella stabilita con il decreto ministeriale n. 119/2000, come modificata dall'art. 1 della legge n. 365/2005 (legge finanziaria 2006), cioè ridotta del 10%.

**4.** È necessario però tener conto che anche per gli eventuali incrementi delle indennità per i sindaci e gli assessori la giunta comunale si dovrà tener conto dell'osservanza del patto di stabilità interno e di quanto, anche se di passaggio, ha sottolineato con il citato parere la Sezione regionale della Corte dei conti della Toscana, e cioè «non senza richiamare le ovvie contese che la sana gestione finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento della spesa».

Comunque la nuova disposizione non prevede alcuna diminuzione della misura dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali.

**5.** Si pone però una ulteriore domanda: dopo la modifica del comma 11 dell'art. 82 del TUEL soprarichiamata e di fronte al non effettuato ripristino nell'anno 2007 della misura del gettone di presenza (per una errata – o meglio rigida – interpretazione della disposizione della finanziaria 2006) a quella fissata dal D.M. n. 119/2000, può un comune ripristinare l'ammontare a partire dal 2008?

La risposta potrebbe essere anche problematica, ma è necessario tener presenti alcune considerazioni:

- per la riduzione del 10% della misura del gettone di presenza, non doveva esservi una deliberazione del consiglio, ma era sufficiente una semplice determinazione del responsabile del servizio fi-

nanziario di presa d'atto della disposizione di legge (comma 54 dell'articolo unico della legge n. 244/2005).

I responsabili dei servizi finanziari avranno senz'altro richiesto un pronunciamento almeno della giunta al riguardo, ma tale eventuale pronunciamento espresso avrebbe valore solo di indirizzo;

- analogamente anche il ripristino nel 2007 della misura intera doveva avvenire per semplice determinazione del responsabile del servizio per presa d'atto della cessazione degli effetti della riduzione predetta. Solo nel caso in cui consiglieri avessero espresso la volontà di mantenere la ri-

duzione il consiglio comunale avrebbe dovuto deliberare in merito;

- la norma modificante il comma 11 dell'art. 82 non riguarda l'adeguamento della misura del gettone di presenza stabilita dal decreto n. 119/2000, ma l'incremento facoltativo della misura del gettone di presenza stabilita dal decreto ministeriale stesso.

Pertanto l'adeguamento, con ripristino alla misura senza la riduzione del 10% operato anche a partire dal 2008, dovrebbe avvenire senza nemmeno una deliberazione del consiglio comunale.

Non sarebbe esclusa l'ipotesi, anche se non auspicabile, che qualche amministratore e consigliere comunale rivendicasse il conguaglio a partire dal gennaio 2007.

## 4. Il fisco pretende troppe cose dai comuni

La collaborazione degli enti locali, ed in particolare dei comuni, alla lotta alla evasione fiscale è senz'altro un fatto importante, ma è necessario che non venga tutto scaricato sugli stessi o sulle società da loro costituite con un eccessivo lavoro e senza alcuna compensazione, ma con una continua riduzione dei trasferimenti statali e con una sempre più pesante riduzione della spesa.

**1.** E veniamo ai fatti che, anche se nel caso potrebbe interessare relativamente e direttamente i comuni in quanto il servizio – almeno nella nostra provincia – è gestito tramite soggetti associati (società o consorzi), richiedono un lavoro aggiuntivo non indifferente e comunque costoso. Trattasi degli adempimenti di cui ai commi da 106 a 108 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 riguardanti comunicazioni all'Agenzia delle entrate sugli intenti del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani.

Il comma 106 predetto stabilisce che i soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale nel quale il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Con successivo provvedimento n. 194022 del 14 dicembre 2007, l'Agenzia delle entrate, secondo quanto disposto dal comma 107 della predetta legge finanziaria 2007, ha stabilito i dati oggetto delle predette comunicazioni, le modalità di trasmissione, le modalità della trasmissione sostitutiva, i termini per le comunicazioni ed il trattamento dei dati.

Viene ancora stabilito che i dati richiesti vanno comunicati solamente con un tracciato allegato al provvedimento e rintracciabili nell'apposito sito telematico, e cioè quelli rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio istituito (fin qui è una pedissequa ripetizione di quanto prevede la legge sopraricordata).

Ma in più viene richiesto per ogni utente:

- i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);
- i dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell'occupante – detentori dell'immobile;
- i dati relativi all'immobile occupato o detenuto.

**2.** Il citato provvedimento riporta anche le motivazioni per le quali sono richieste le predette informazioni, e cioè dall'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell'imposta di reddito e/o non dichiarate ai fini dell'IRPEF.

Secondo il provvedimento «le informazioni relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti che contengono i dati sui soggetti che risultano occupati o detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia del territorio facenti riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il servizio. La man-

cata rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell'immobile segnala, presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che fornisce reddito per il dante causa dallo stesso.

La prima difficoltà che i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è quello del reperimento dei dati catastali di riferimento degli immobili, almeno per gli utenti già in essere. È tutto un lavoro nuovo non semplice che richiede tempo, personale e quindi oneri aggiuntivi non compensati.

Dato il sistema di determinazione della tassa o della tariffa che si basa sulla superficie, e non sulla rendita catastale, dell'immobile occupato e quindi produttore di rifiuto, il gestore richiedeva solamente la misura della superficie utile dell'immobile; spesso detta misura è stata rilevata in loco, con appositi strumenti direttamente da incaricati comunali o dal soggetto gestore; non avevano alcun valore per loro i dati catastali, ma era sufficiente il nome dell'occupante, la via, il numero civico e la misura della superficie. In alcune realtà ove il sistema di fatturazione è stato già da tempo adeguato alla norma del decreto Ronchi, che basa la tariffa più sulla quantità e qualità del rifiuto urbano, la misura della superficie ha acquisito sempre meno valore.

Inoltre la tassa o la tariffa è a carico di chi occupa l'immobile e non del proprietario, per cui nella autorizzazione concessa per l'utenza della raccolta per il gestore del servizio aveva relativo valore, se non solo ai fini di PS, ma questo poteva interessare solamente il comune in quanto incaricato a raccogliere tali comunicazioni sul movimento dei cittadini del proprio territorio.

In più dei casi vuol dire per gli enti gestori, siano direttamente gli enti locali o siano soggetti terzi, rivedere tutte le pratiche, richiamando tutti gli utenti a fornire i dati richiesti, e inserirli poi negli appositi tracciati. Va tenuto presente che se i comuni possono accedere gratuitamente alla banca dati dell'Agenzia del territorio almeno nei casi in cui l'occupante corrisponde con l'utente (con maggiore difficoltà quando l'occupante non corrisponde con l'utente!), per gli enti terzi, stante la normativa vigente, non è così. Lo potranno forse fare con una convenzione a titolo oneroso con l'Agenzia del territorio. Un lavoro senz'altro ingente, che si traduce in oneri sia per singoli utenti che per gli enti gestori... e infine sulle tariffe, dal momento che la gestione del servizio di smaltimento dovrà comunque essere in pareggio.

Anche i tempi inizialmente stabiliti al 30.4.2008 dall'Agenzia delle entrate erano da mettere in discussione. Infatti detto termine era troppo ravvicinato tenendo conto dell'introduzione nel sistema dei rifiuti di nuovi adempimenti burocratici. Se l'Agenzia delle en-

trate per emanare il citato provvedimento di soli 8 articoli ci ha impiegato un anno (forse sarà stato anche perché ha dovuto consultare prima il Garante dei dati personali!) come avrebbe potuto pretendere che un tempo così breve (solo 4 mesi) fosse stato sufficiente quando, come sopra indicato, le operazioni per il reperimento dei dati per migliaia e migliaia di utenti sono molto più complesse? In sostanza si chiedono ai comuni operazioni che nulla hanno da fare con la specificità del servizio che direttamente o indirettamente gestiscono.

Anche i nuovi termini fissati dall'Agenzia stessa con provvedimento del 14.2.2008 al 31 dicembre 2008 per le comunicazioni relative all'anno 2007 e al 30 aprile dell'anno successivo per la comunicazione e partire dal 2008, non cambiano la sostanza di quanto si sta esponendo.

**3.** Il fatto si aggrava ulteriormente per quanto stabilito al comma 108 della citata legge finanziaria 2007 con il quale viene stabilito che «per l'omessa, incompleta o infondata comunicazione di cui al comma 106 (vedi sopra) si applicano le sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 421/1997).

Il citato art. 11 del D.Lgs. n. 421/1997 stabilisce che per la omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria viene applicata la sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 2.065,83.

A prescindere dal fatto che la disposizione del comma 106 parla di «i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione», e che pertanto il provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle entrate nel richiedere i dati catastali di tutti gli immobili soggetti di produzione di rifiuti va oltre alla norma di delega (come ha osservato anche l'ANCI), il riferimento alla norma sanzionatoria non appare pertinente, in quanto non risponde al principio di collaborazione tra le diverse pubbliche amministrazioni e pone comuni e gestori del servizio smaltimento rifiuti sullo stesso piano del contribuente che non abbia risposto ad una comunicazione richiesta dagli uffici accertatori. Si ritiene pertanto che tale sanzione non sia comunque applicabile in tutti i casi in cui la trasmissione di dati incompleti sia determinata dalla non disponibilità dei riferimenti catastali.

Se poi si guarda in che cosa consistono queste comunicazioni, e cioè una collaborazione con l'Agenzia delle entrate, come lo precisa lo stesso provvedimento del relativo direttore generale, è criticabile o meglio censurabile, il fatto che la disposizione richieda la trasmissione dei dati, ma non preveda alcuna partecipazione dei comuni al maggior gettito che potrebbe derivare dall'incrocio dei dati forniti.

4. Proprio in considerazione delle notevoli difficoltà che tale attività sta arrecando ai comuni e alle società concessionarie, questa previsione avrebbe dovuto rientrare nella collaborazione prevista dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005, in relazione alla quale proprio l'11 dicembre 2007 è stata ufficializzata la sottoscrizione dell'accordo tra Agenzia delle entrate, autonomie locali e Agenzia del territorio per stabilire le modalità di collaborazione per il contrasto all'evasione, prevedendo a favore dei comuni che partecipano all'accertamento il riconoscimento del 30% delle maggiori somme relative ai tributi

erariali riscossi a titolo definitivo, a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso.

Si auspica un chiarimento in merito anche nel senso che gli enti coinvolti in questo possano ricorrere a collaborazioni esterne, in deroga alle disposizioni in materia di personale, e che possano sostenere le relative spese con la compartecipazione anche del 30% delle maggiori imposte che lo Stato introiterà a seguito di questa collaborazione e che l'operazione non concorra, per gli enti obbligati, ai limiti del patto di stabilità.

## 5. I comuni possono concorrere per facilitare l'installazione di fonti energetiche alternative

Con il comma 6 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 viene previsto che i comuni possono concedere una aliquota agevolata ICI per tutti coloro che intendono installare nel proprio immobile impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.

L'agevolazione consiste in una riduzione dell'aliquota ICI anche al di sotto del 4 per mille e per tre anni per gli impianti termici solari e di 5 anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Tale riduzione deve avvenire con norma regolamentare comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Non è stabilita la misura che è lasciata invece alla decisione del comune.

Il Parlamento nell'approvare questa norma non ha utilizzato la formula «*immobili adibiti ad abitazione principale*», ma ha invece «*per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico*». Vanno compresi quindi, quali beneficiari anche i soggetti passivi che danno in locazione immobili ad uso abitazione.

Ci si pone la domanda se un comune possa escludere, sempre con norma regolamentare, i soggetti che abbiano immobili ad uso abitazione ma locati ad altri soggetti, riservando l'agevolazione solamente ai soggetti passivi proprietari che utilizzano l'immobile ad uso abitazione principale.

Al riguardo è necessario fare riferimento a quanto prescrive nel merito il comma 1 dell'art. 52 sopracitato. In esso viene stabilito che «i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, **salvo per quanto attiene** alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi». Oltre a

questo è necessario tener conto delle finalità del provvedimento che è quello di incrementare l'installazione di impianti di fonti alternative di energia elettrica e termica e quindi intesa al risparmio ed a favorire l'ambiente con la riduzione dell'inquinamento.

Per dare una risposta al quesito è bene riferirsi al testo dell'art. 52 citato che specifica «per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile». Secondo dette formulazioni due sono le condizioni e cioè:

- che sia un soggetto passivo dell'imposta, quindi il proprietario dell'immobile;
- che abbiano installato detti impianti di produzione di energia rinnovabile.

Pertanto il soggetto che può usufruire del beneficio è il proprietario, o chi ne ha titolo, e quindi anche se l'installazione avviene su un immobile ceduto in locazione.

Essendo questa una scelta autonoma dell'amministrazione comunale e non essendo stata stabilita una aliquota fissa di riduzione in quanto il legislatore ha utilizzato l'espressione «anche inferiore al 4 per mille», in via teorica il comune potrebbe anche, nella sua autonomia regolamentare, escludere i soggetti passivi che hanno ceduto in locazione l'immobile e riservare il beneficio ai soli soggetti che utilizzano direttamente i loro locali. Altrettanto dicasi per una riduzione differenziata della aliquota fra gli uni e gli altri. Va tenuto presente però lo scopo principale dell'agevolazione che è quello di favorire l'installazione di detti impianti con un beneficio generale di riduzione del consumo di energia elettrica comunemente prodotta e dalla possibilità per ogni cittadino di ridurre le spese per il consumo di energia.

Sono comunque esclusi da questa agevolazione gli immobili sui quali vengono installati impianti di energia per l'uso aziendale.

## 6. Applicazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica

Come è stato accennato al n. 61 del precedente numero di febbraio 2008 di questa pubblicazione, con il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), il Parlamento ha prorogato fino al 31.12.2010 la possibilità di detrarre sulle imposte lorde dovute il 55% e fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, ripartita in tre quote annuali di pari importo, delle spese sostenute per riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori stabiliti dalla Direttiva europea e riportati nella tabella C del D.Lgs. n. 192/2005. Detta detrazione spetta per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2007 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26.10.2007, emanato di concerto con quello dello sviluppo economico, con il quale ha reso operativa la detrazione predetta.

Innanzitutto viene precisato che la nozione di "tecnico abilitato" alla asseverazione degli interventi di risparmio energetico degli edifici, necessaria per applicare la detrazione dall'imposta, è estesa a tutti i professionisti autorizzati alla progettazione di edifici e di impianti, che risultino iscritti agli specifici ordini e collegi professionali (dottori, agronomi, dottori forestali e periti agrari, ingegneri, architetti, geometri e periti industriali).

Viene ancora precisato che, nell'ipotesi di realizzazione di più interventi nello stesso edificio o unità immobiliare, oltre alla asseverazione, anche l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere **carattere unitario** così da fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Anche la certificazione di qualità dei pannelli solari installati per la produzione di acqua calda deve essere rilasciata da un laboratorio accreditato non solo alle norme UNI EN 12975, ma anche, in alternativa, UNI EN 12976, oppure EN 12975 o EN 12976, recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro della UE o della Svizzera. In sostanza la certificazione di qualità di tali componenti è estesa ad ulteriori ipotesi di conformità – rispetto a quella finora prevista – ampliando le tipologie di pannelli solari per la cui installazione è prevista la predetta detrazione.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione non è più necessaria la autocertificazione di qualità relativa alle strisce assorbenti, che continua ad essere richiesta unicamente per il vetro solare.

La domanda che i comuni si sono posti è se il bonus per il risparmio energetico si applica anche ai comuni. La risposta è venuta dalla stessa Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 5 febbraio 2008 ad un interpello di un comune che aveva formulato i quesiti se:

- il comune rientra tra i soggetti ammessi alla detrazione;
- la detrazione possa essere riconosciuta indipendentemente dalla natura dell'attività prestata nell'edificio oggetto dell'intervento, atteso che l'ente locale esercita sia attività istituzionali che attività commerciale;
- sia possibile fruire della detrazione per imposte diverse all'IRES.

L'Agenzia delle entrate ricorda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con quello dello sviluppo economico, il 19 febbraio 2007, al comma 1 dell'art. 2, individua, tra l'altro, i soggetti ammessi a godere della detrazione. Fra i soggetti individuati vi sono anche "gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali". Di per sé quindi fra questi vi sarebbero anche i comuni.

Ma, evidenzia ancora che, trattandosi di una detrazione delle imposte sul reddito, e non di un credito d'imposta, presupposto per godere del beneficio è aver capienza d'imposta e, pertanto in primo luogo essere un soggetto passivo IRPEF o IRES.

L'art. 74 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che "gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta".

La norma citata prevede, pertanto, un'esclusione dall'IRES di carattere soggettivo che prescinde dalle attività concretamente esercitate.

Per questo l'Agenzia ritiene che il comune non possa fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione in argomento in quanto non è un soggetto passivo IRES.

## 7. L'amministrazione comunale può regolamentare in modo diversificato l'orario dei pubblici esercizi

Il TAR Veneto, con sent. N. 3708 del 24.10.2007, ha respinto il ricorso di alcuni titolari di pubblici esercizi per l'annullamento sia dell'ordinanza del Sindaco di un comune del Veneto nella parte in cui essa dispone che l'orario massimo per la chiusura dei pubblici esercizi deve coincidere con le ore 24 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e che della deliberazione del consiglio comunale dello stesso comune che ha fissato i criteri per l'orario di apertura dei pubblici esercizi.

Il criterio fissato dal consiglio comunale e la relativa attuazione del sindaco stabiliva che nel fissare l'orario di apertura di un esercizio pubblico fosse necessario assicurare anche la tutela della quiete pubblica, quando questa si traduce, per effetto della dilatazione delle attività dell'esercizio e dell'abitudine praticamente incoercibile dell'utenza a trasferirsi all'esterno dei locali, in un elemento di insostenibile conflitto con il diritto di riposo notturno dei cittadini. Quando cioè non c'è più distinzione tra le ore del giorno e della notte e il chiasso si prolunga senza soluzione di continuità sino all'alba.

Il sindaco emetteva quindi una ordinanza di orario per i pubblici esercizi, che si trovavano in dette situazioni, un orario (quello sopraindicato) diversificato rispetto a quello disposto per gli altri pubblici esercizi dello stesso comune.

Respingendo il ricorso dei soggetti interessati il TAR ritiene infondata la censura circa il diversificato orario di apertura rilasciata a pubblici esercizi dello stesso comune ed enuncia alcuni principi importanti, e cioè:

- il diverso trattamento nella fissazione dell'orario di chiusura riguarda esercizi che non appartengono alla stessa categoria commerciale (categoria A e B) e che hanno quindi una diversa tipologia di utenza e dunque non devono (ma possono) essere assoggettati alle stesse restrizioni di orario in funzione delle diverse esigenze o delle diverse situazioni che caratterizzano,

in senso negativo, la protrazione dell'orario di apertura;

- la omologazione nella specie non si pone poiché solo per i primi esercizi (di tipo B) l'amministrazione ha riscontrato una chiara e motivata esigenza di compatibilità dell'orario di chiusura con tutela della quiete pubblica, quando questa si traduce, per effetto della dilatazione dell'attività dell'esercizio pubblico e dell'abitudine praticamente incoercibile dell'utenza a trasferire all'esterno dei locali, senza percezione alcuna della distinzione tra le ore del giorno e della notte – intesa ormai come spazio che si prolunga senza soluzione di continuità sino all'alba – la rumorosità indotta notoriamente da questa tipologia di esercizi pubblici, in un elemento di insostenibile conflitto con il diritto al riposo notturno dei cittadini su cui quel fenomeno si riflette;

- è espressione del diritto alla salute psico-fisica esigere «all'esterno come all'interno dei locali il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica» e come tale prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti sono causa diretta o indiretta del disturbo, e non è certamente giusto che di un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi siano riversati sulla collettività i pregiudizi.

Infine il TAR respinge anche la censura che il comune prima di emettere l'ordinanza non ha consultato l'Azienda provinciale del Turismo, in quanto l'amministrazione comunale prima di emettere il provvedimento ha sentito anche le organizzazioni di sindacati di categoria e che a tale incontro l'Azienda provinciale del Turismo, sia pur invitata, non si era presentata.

È questa una sentenza senz'altro opportuna in quanto dà spazio al sindaco o chi per lui a mettere in riga i pubblici esercizi che vorrebbero fare tutto quello che vogliono o non sono capaci di far rispettare le leggi scritte o non scritte del diritto di tutti coloro che vogliono dormire e vivere in pace.

## 8. La detrazione ICI anche al coniuge separato non assegnatario

Come veniva accennato al n. 41 del numero di gennaio, la nuova normativa sulla detrazione ICI sulla casa di abitazione lascia aperti alcuni problemi che necessitano di chiarimenti ministeriali, visto che, stante

la situazione politica generale, è difficile pensare a modifiche legislative chiarificatrici in materia.

Uno dei problemi è quello della detrazione ICI al coniuge separato, proprietario o coproprietario dell'alloggio ma non assegnatario dello stesso.

Ma riesaminiamo la normativa generale sulla detrazione per le abitazioni principali.

Con l'iniziale comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504 è stata data facoltà ai comuni di prevedere per gli immobili adibiti all'abitazione principale, con regolamento comunale, una detrazione sull'imposta ICI dovuta di una somma non superiore a 200.000 lire (oggi € 103,29). Successivamente è stata data facoltà agli stessi di aumentare la detrazione fino a lire 500.000 (oggi € 258,23).

Sempre con lo stesso comma 2 è stato anche stabilito che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi (posseduta indivisa) e quindi con un'unica rendita catastale, la detrazione stabilita dal comune va suddivisa fra ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. Pertanto può anche verificarsi che detta detrazione vada suddivisa in misura differenziata, non tanto in proporzione della proprietà, ma in proporzione alla superficie occupata. In questo caso infatti il legislatore delegato non ha utilizzato la formula «calcolata in proporzione alla quota posseduta», come invece ha recentemente utilizzato per la detrazione aggiuntiva.

Come è stato accennato, sempre al n. 41 di gennaio scorso, con i commi da 5 a 8 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), il Parlamento ha previsto una nuova detrazione sull'imposta in misura percentuale dell'1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di 200 euro e fino alla concorrenza dell'imposta.

Questo può significare che l'1,33 per mille o comunque il limite massimo di 200 euro potrebbero anche non essere totalmente utilizzabili qualora la detrazione stabilita dal comune assorbisse in misura tale da residuare poca imposta da pagare o comunque in misura alla detrazione statale dell'1,33 per mille o dell'importo complessivo di 200 euro.

Infatti quest'ultima detrazione va applicata in aggiunta alla detrazione comunale.

Su questo è necessario fare attenzione perché allo Stato si potrà poi chiedere il rimborso non dell'intero 1,33 per mille o il massimo della detrazione di 200 euro, ma solo quello che effettivamente è stato detratto con l'ultima operazione.

In base all'art. 1, comma 287, della stessa finanziaria, il rimborso che lo Stato farà ai comuni sarà determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007. Ciò non significa che le amministrazioni non possano variare la misura delle aliquote e della propria detrazione successivamente alla predetta data. Solo che queste variazioni

non avranno alcun effetto ai fini della misura dei trasferimenti statali compensativi.

Pertanto gli effetti derivanti dalla data di decisione dell'eventuale aumento della aliquota ICI sono differenti sia per il bilancio dello Stato, che per i comuni e per i contribuenti.

Come viene evidenziato, nel caso in cui la somma delle detrazioni dovesse superare l'ammontare dell'imposta dovuta (come nel 1° esempio); il rimborso dello Stato sarebbe inferiore qualora l'aumento della aliquota ICI fosse stata effettuata entro il 30.9.2007. Per il contribuente non vi sarebbe alcuna differenza, mentre per il comune ne deriverebbe un minore rimborso.

Nel secondo esempio viene evidenziato un risultato diverso. Infatti, mentre il comune e per il bilancio dello Stato non vi sarebbe alcuna differenza e quindi alcuna variazione nell'incasso, a carico del contribuente ne deriverebbe un maggiore onere.

A differenza della detrazione comunale che va applicata, una volta deliberato nel regolamento, a tutte le categorie catastali, la nuova detrazione aggiuntiva non va applicata alle abitazioni di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 (cioè le abitazioni di lusso, le ville e i castelli).

La nuova normativa però aggiunge una disposizione innovativa rispetto a quella finora vigente. È il caso del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, proprietario unitamente all'ex moglie della casa di abitazione, non assegnatario della casa coniugale.

In questo caso sia l'aliquota dell'ammontare delle detrazioni sopraricordate vanno ripartite fra i due soggetti in proporzione alla quota posseduta.

Infine va tenuto conto che la detrazione aggiuntiva a carico dello Stato pone alcuni limiti che i comuni devono tener ben chiari che se non osservati si troverebbero con mancati introiti:

- il primo limite è quello dato dalla percentuale dell'1,33 per mille della base imponibile per determinare l'ammontare della detrazione aggiuntiva. L'applicazione di questa percentuale non è facoltativa, ma deve essere effettuata e non può variare né in più né in meno;
- il secondo è che l'importo massimo della detrazione non può superare i 200 euro, anche nel caso in cui l'applicazione dell'1,33 per mille dovesse dare un importo superiore;
- quando vi sono più proprietari di un unico immobile ma in modo indiviso anche le detrazioni vanno suddivise in base "alla quota per le quali la desti-

nazione medesima si verifica". Solo per i coniugi separati la suddivisione va effettuata in base alla quota di proprietà dell'immobile;

- il coniuge non più convivente con l'altro per una delle ragioni sopraesposte, coproprietario della casa di abitazione e non assegnatario della stessa, può usufruire della detrazione sopraindicata solamente se non risulta titolare di altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Comunque questa ultima condizione ha introdotto una nuova sperequazione fra uno che ha un altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ed un altro che ha un altro immobile in un comune

contermine; quest'ultimo potrebbe usufruire di due detrazioni e di due aliquote di favore. Sarebbe stato necessario ampliare questo limite ad un'area geografica superiore.

Comunque si dovrebbe intendere che tale immobile sia adibito ad abitazione dello stesso coniuge, in quanto la ratio della legge è quella di non concedere due detrazioni.

Vi sarebbero però dubbi che queste discrasie possano essere definite con norma regolamentare comunale. Vi saranno senz'altro indicazioni più precise (almeno si spera) da parte dell'Agenzia delle entrate.

## Indice

1. Il decreto legge milleproroghe ha norme che interessano anche gli enti locali .....	pag. 2
2. La direttiva del Ministro della funzione pubblica sui comportamenti dei dipendenti pubblici .....	pag. 11
3. Riduzione del 10% applicata nell'anno 2006 dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori degli enti locali .....	pag. 13
4. Il fisco pretende troppe cose dai comuni .....	pag. 16
5. I comuni possono concorrere per facilitare l'istallazione di fonti energetiche alternative .....	pag. 18
6. Applicazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica .....	pag. 19

<b>7. L'amministrazione comunale può regolamentare in modo diversificato l'orario dei pubblici esercizi .....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>8. La detrazione ICI anche al coniuge separato non assegnatario .....</b>	<b>pag. 21</b>